

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **474/1995** (ECLI:IT:COST:1995:474)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CAIANIELLO** - Redattore: - Relatore: **SANTOSUOSSO**

Camera di Consiglio del **04/10/1995**; Decisione del **19/10/1995**

Deposito del **31/10/1995**; Pubblicazione in G. U. **08/11/1995**

Norme impugnate:

Massime: **21789**

Atti decisi:

N. 474

## ORDINANZA 19-31 OTTOBRE 1995

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Vincenzo CAIANIELLO; Giudici: avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma terzo, della legge Regione Veneto 23 aprile 1990, n. 28 (Nuove norme per la tutela dell'ambiente. Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33), promosso con ordinanze emesse:

1) il 13 febbraio 1995, dal Pretore di Bassano del Grappa, nel procedimento penale a carico di Berti Pierangelo, iscritta al n. 184 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 1995;

2) il 13 febbraio 1995 dal Pretore di Bassano del Grappa nel procedimento penale a carico di Tottene Gino ed altro, iscritta al n. 185 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella

Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1995 il Giudice relatore Fernando Santosuosso;

Ritenuto che il Pretore di Bassano del Grappa, nel corso di due procedimenti penali a carico di Berti Pierangelo e Tottene Gino, con due ordinanze di identico contenuto, ha sollevato, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma terzo, della legge Regione Veneto 23 aprile 1990, n. 28 (Nuove norme per la tutela dell'ambiente. Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33), nella parte in cui prevede che, per lo stoccaggio di rifiuti tossici e nocivi presso il produttore, l'autorizzazione si intende rilasciata qualora, decorso inutilmente il termine di cui al comma 1 della citata norma, non sia stato comunicato al richiedente un motivato provvedimento di diniego;

che secondo il giudice rimettente la norma impugnata, con l'introdurre l'istituto del silenzio assenso nella materia dello stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi, si pone in contrasto con la normativa statale la quale richiede un'autorizzazione espressa per tutte le fasi di trattamento dei rifiuti tossici, così interferendo nella materia penale riservata, dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione, all'esclusiva competenza del legislatore statale;

che nel giudizio avanti alla Corte nessuna delle parti private si è costituita, né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri;

Considerato che i due giudizi, prospettando identica questione, vanno riuniti per essere decisi con unico provvedimento;

che questa Corte, con la sentenza n. 194 del 1993, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale in parte qua della norma impugnata;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma terzo, della legge Regione Veneto 23 aprile 1990, n. 28 (Nuove norme per la tutela dell'ambiente. Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33), sollevata, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Bassano del Grappa con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1995.

Il Presidente: Caianiello

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 31 ottobre 1995.

Il cancelliere: Fruscella

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*